

Al Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza  
Chiar.mo Prof. Raffaele Caterina

Al Presidente della Conferenza delle Associazioni Scientifiche dell'area giuridica - CASAG  
Ch.mo Prof. Maurizio Ricci

Via e-mail

**Parere sulla proposta di revisione della Tabella della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza approvata dalla Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze giuridiche.**

1. La proposta di rinnovo della tabella relativa alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LMG – 01, nel testo approvato dalla Conferenza dei Direttori e dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, muove, come si spiega nella nota di lettura che l'accompagna e la illustra brevemente, dall'esigenza di offrire ai Dipartimenti più ampi spazi di autonomia, attraverso la "liberazione" di una parte dei CFU attualmente vincolati a servizio dei diversi settori disciplinari, pur nella salvaguardia di uno spazio per ciascuno di essi, sì da non alterare in profondità le basi ed i contenuti della formazione attualmente offerta agli studenti iscritti a detto corso di laurea, che si caratterizza oggi e continuerà a caratterizzarsi come il (solo) corso che dà accesso (fra le altre) alle carriere di magistrato, di avvocato e di notaio.

Il duplice obiettivo poc'anzi menzionato viene perseguito con la proposta di un taglio proporzionale (nella misura di 1/5) del numero dei CFU attribuiti ai diversi insegnamenti.

Il taglio proporzionale ha, com'è ovvio, l'effetto di lasciare proporzionalmente inalterati (rispetto alla situazione attuale e salvi gli arrotondamenti inevitabili nei casi in cui il numero attuale dei CFU attribuiti ai singoli settori non sia multiplo di 5) i rapporti "di forza" tra le diverse discipline.

L'eventuale valutazione positiva di una scelta siffatta presuppone quindi che sia altresì positivo il giudizio sulla congruità dell'attuale allocazione rispettiva dei crediti.

A tale riguardo, la comunità scientifica che si riconosce nel settore del diritto dell'impresa e del mercato (tradizionalmente intitolato al diritto commerciale, con scelta linguistica di grande tradizione, ma ormai, ad avviso di molti di noi, ampiamente obsoleta) ha già in altre occasioni sottolineato in termini critici la sproporzione (a danno dei secondi) fra i crediti attribuiti ai settori storico e romanistico e quelli attribuiti alle singole discipline di diritto positivo; nonché, nell'ambito di queste ultime, la sproporzione fra i CFU allocati sul settore del diritto civile e quelli assegnati invece al ssd IUS-04 (diritto commerciale): sproporzione che si fa fatica, oggi, a giustificare, se si pensa all'accresciuta attenzione generale (con risonanza anche mediatica molto ampia) per le vicende relative alle imprese, ai mercati ed alle loro continue modificazioni ed evoluzioni, nonché al moltiplicarsi delle fonti normative ai diversi livelli (da quello sovranazionale a quello nazionale fino al livello della *soft law*) e degli istituti da quelle disciplinati.

Ne consegue che oggi non può non avvertirsi una vera e propria necessità di unire di un'adeguata attrezzatura in quest'ambito tutti coloro che, attraverso la laurea magistrale in giurisprudenza, aspirano ad immettersi nei ruoli (non solo quelli inerenti alle tradizionali professioni legali dianzi ricordate) costituenti la classe dirigente del Paese.

Si vuol dire, in altre parole, che la proposta di rinnovo della classe LMG-01 potrebbe essere l'occasione per un ripensamento più ampio, che, pur senza stravolgere la struttura ed i contenuti fondamentali del percorso di studi necessario per conseguire il titolo, ne calibri meglio le singole tappe, tarandole su un contesto che è notevolmente diverso da quello rispetto al quale il rilevante peso specifico riconosciuto alle discipline storico-romanistiche ed al diritto civile poteva apparire del tutto adeguato.

2. A voler tuttavia ammettere, per un momento, che la proposta di taglio lineare dei CFU attribuiti ai singoli settori presenti vantaggi superiori agli inconvenienti, e meriti pertanto un'accoglienza favorevole (rispetto ad altre possibili proposte, tendenti al taglio non proporzionale o selettivo), ci si deve far carico di analizzare l'obiettivo al quale detto "taglio" parrebbe funzionale: quello di lasciare ai singoli Dipartimenti un più ampio margine di autonomia e consentire quindi, attraverso una diversa allocazione<sup>1</sup> dei crediti "svincolati", l'elaborazione di percorsi di studio innovativi e

---

<sup>1</sup> Anche, a quanto sembra, su ssd che non sono ricompresi nel novero di quelli giuridici, sì da consentire un'apertura nei confronti di altre aree, anche distanti da quella giuridica.

tarati sulle esigenze e le aspirazioni scaturenti dal concreto contesto territoriale in cui un determinato corso di studi si svolge.

Al riguardo, riteniamo di poter esprimere l'avviso che l'apertura verso l'autonomia sarebbe da valutare favorevolmente solo se e in quanto contribuisse ad avviare un processo competitivo virtuoso fra le diverse sedi universitarie.

Occorre tuttavia essere consapevoli dei rischi dell'ampliamento dell'autonomia ed interrogarsi sull'esistenza, nel sistema complessivamente considerato, di antidoti sufficienti a neutralizzarli.

Pensiamo, da un lato, al rischio che si avvii, una concorrenza al ribasso (*race to the bottom*), in mancanza, allo stato, di incentivi idonei a premiare l'uso virtuoso dell'autonomia stessa<sup>2</sup> ed in presenza, verosimilmente, di incentivi di segno addirittura opposto<sup>3</sup>; dall'altro, al rischio che la confezione autonoma del corso di studi risenta dei mutevoli equilibri e delle modifiche, talora del tutto casuali, dei rapporti di forza fra i vari ssd, che di regola caratterizzano le realtà locali (i singoli Dipartimenti), anche come riflesso e conseguenza della fisiologica mobilità e mutevolezza del corpo docente (per effetto di trasferimenti, pensionamenti, ecc.).

Non si vuole qui sostenere che, a fronte di detti rischi, la soluzione più desiderabile sia quella di un corso di laurea confezionato interamente "dall'alto", in maniera tale da togliere ogni spazio alla possibilità di modulare l'offerta formativa nelle sedi locali. Non c'è dubbio che l'autonomia e la flessibilità siano in grado di far penetrare istanze apprezzabili positivamente: si pensi, per esempio, al potenziamento di insegnamenti legati alle caratteristiche economiche peculiari del territorio, come ad esempio la struttura del tessuto produttivo ed imprenditoriale ed i relativi profili occupazionali.

Il problema, come sempre, sta nella misura, nell'equilibrio e nella ragionevolezza: criteri che dovrebbero essere espressamente richiamati e guidare ogni scelta del decisore politico e del legislatore, per esempio relativamente allo spazio, in termini di CFU, riservato all'autonomia e alle possibili direzioni del suo esplicarsi (verso quali ssd, e se questi debbano essere prevalentemente o anche totalmente esterni all'area delle discipline giuridiche). Nella proposta di revisione approvata dalla Conferenza dei

---

<sup>2</sup>Tale potrebbe essere, per esempio, una possibile premialità riconosciuta ai Dipartimenti in ragione del numero dei laureati che superano l'esame di abilitazione alla professione forense o vincono i concorsi per notaio o per magistrato.

<sup>3</sup> Per esempio, il riconoscimento di premialità legate al numero degli iscritti ai singoli corsi potrebbe orientare l'autonomia riconosciuta alle singole sedi nel senso di privilegiare percorsi "facilitati" (e perciò dotati di un elevato grado di attrattività nei confronti dello studente medio), in cui viene ridotto quanto più possibile il peso dei CFU assegnati alle materie tradizionalmente considerate "difficili".

Direttori e dei Presidi di Giurisprudenza, l'incremento in termini percentuali dei CFU non vincolati, disponibili per esercizi di autonomia da parte dei singoli Dipartimenti e Facoltà, è pari a circa il 35%, considerato che il loro numero in termini assoluti passerebbe da 84 a 129.

Al di là dei rischi generali, già richiamati, di uno sbilanciamento del contenuto dei corsi di studio verso l'autonomia, occorre chiedersi se un così ampio spazio ad essa lasciato non comporti un possibile indebolimento della formazione del giurista, in conseguenza dei CFU sottratti a settori disciplinari tradizionalmente considerati come fondamentali ed indispensabili a questo riguardo.

Qui il discorso da un lato ritorna al tema, già accennato, della plausibilità e desiderabilità di un taglio lineare dei CFU, dall'altro ci riporta all'interrogativo che dovrebbe presiedere ad ogni progetto di riforma di un corso di laurea, e cioè: quale obiettivo si intende perseguire? In altri e più concreti termini, quale tipo di preparazione dovrebbe assicurare allo studente il percorso di studi in questione? Quali contesti lavorativi e quali sfide dovrebbe essere pronto ad affrontare, una volta terminato il percorso medesimo? Quali sono, oggi, le attese e le esigenze del "mercato dei servizi legali", e comunque le esigenze che emergono dall'attuale contesto socioeconomico rispetto ai laureati in giurisprudenza?

3. Almeno tre considerazioni di carattere generale ci sembra che possano essere agevolmente condivise e su queste si dovrebbe riprendere il dibattito già avviato anni fa e poi forse troppo presto sopito:

- a) Non si può dubitare del fatto che la dimensione un tempo accentuatamente domestica e nazionale del diritto ha lasciato spazio ad una accentuata internazionalizzazione: basti pensare al livello elevato di diffusione, anche nel contesto italiano, degli studi legali organizzati sul modello della *law firm*, che costituiscono un polo importante di attrazione per molti dei nostri laureati e laureate: *ergo*, non dovrebbe mancare nella formazione del giurista un'adeguata preparazione nel linguaggio veicolare (la lingua inglese), con particolare approfondimento dello studio del linguaggio tecnico-giuridico;
- b) È frequente constatazione quella secondo cui è oggi troppo lungo l'intervallo temporale che separa il conseguimento del titolo di studio (la laurea in LMG-01) dall'ottenimento del titolo abilitante all'esercizio della professione o dal superamento di un concorso per magistrato o per notaio; l'allungamento

abnorme di questo intervallo temporale, incidendo sull'età media di ingresso del laureato nel mondo del lavoro, costituisce un aggravio per le famiglie e per la società in genere (senza qui considerare l'elevato tasso di insuccessi, alla base dell'idea diffusa secondo cui sarebbe normale "non farcela la prima volta"); il gap temporale potrebbe grandemente ridursi (e tornare alla misura un tempo fisiologica di pochi mesi) se la preparazione offerta dal corso di laurea quinquennale a ciclo unico fosse sufficientemente solida e robusta da rendere necessario, dopo il conseguimento del titolo di studio, un periodo breve di aggiornamento della preparazione personale riguardo alle materie oggetto delle prove di esame o di concorso;

- c) Oggi il mercato dei servizi legali tendenzialmente chiede, oltre ad una solida preparazione di base sulle materie fondamentali di diritto positivo, anche un certo grado di specializzazione, e cioè di approfondimento di un determinato filone di studi (specializzazione che potrà poi essere ulteriormente coltivata e perfezionata attraverso i corsi di alta formazione, i master di secondo livello, eccetera). Sulla base di questa premessa, un criterio ispiratore della progettata riforma dovrebbe essere quello di indirizzare lo studente che, ferma restando la necessità di una robusta preparazione di base sulle discipline fondamentali, si appassioni particolarmente, per esempio, al diritto penale, di consolidare ed approfondire questo suo interesse integrando lo studio della materia di base con esami di diritto penale commerciale, tributario, finanziario, ovvero di criminologia, sociologia giuridica o medicina legale, utilizzando in tal modo il *basket* dei CFU non vincolati; così come allo studente che risultasse versato nello studio del diritto commerciale dovrebbe essere raccomandato di integrare il suo percorso con lo studio dell'economia aziendale, della contabilità d'impresa, del diritto tributario, dell'analisi economica del diritto, eccetera, sì da potersi a buon diritto presentare nel mercato del lavoro come un laureato che ha già le basi per diventare uno specialista di quelle discipline.

4. Abbiamo deliberatamente lasciato per ultimo un rilievo critico nei confronti della proposta in esame, in quanto esso investe direttamente e specificamente la

comunità scientifica di cui questo Consiglio direttivo è espressione, e la disciplina che in essa si esprime, e cioè il diritto tradizionalmente denominato “commerciale”<sup>4</sup>.

Non vogliamo, infatti, dare l’impressione che il nostro atteggiamento critico nei confronti della proposta di revisione della tabella della Classe di laurea LMG-01, sottoposta al nostro esame dalla Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, sia frutto di un intento (in realtà inesistente) di difesa preconcepita e “corporativa” della posizione ad oggi riconosciuta, in termini di CFU attribuiti, alla disciplina da noi rappresentata.

Questa posizione non merita, fra l’altro, più di tanto di essere difesa: abbiamo già osservato che il numero di 15 CFU è sproporzionato, a nostro avviso, per difetto, rispetto all’oggettiva espansione delle discipline che ruotano intorno ai temi dell’iniziativa economica e delle attività produttive e alla crescita, per numero e per importanza, delle posizioni lavorative, l’accesso alle quali dovrebbe presupporre una preparazione solida in dette discipline: si pensi alla recente istituzione delle sezioni specializzate per l’impresa in molte Corti italiane ed all’ampliamento delle discipline relative alla crisi dell’impresa, che accentua l’esigenza di una formare una classe di professionisti e di giudici specializzati in questo campo.

In aggiunta a ciò, va osservato che il taglio lineare, di per sé criticabile in punto di metodo e scarsamente compatibile con lo spirito che dovrebbe animare una vera riforma, nella nostra disciplina avrebbe un’incidenza più alta che nelle altre (dunque un’incidenza disproporzionale), stando al tenore della tabella proposta, poiché essa risulta inserita nell’ambito disciplinare “commercialistico” unitamente al diritto della navigazione – IUS 06 – con il quale dovrebbe quindi “condividere”, in misura evidentemente variabile a seconda delle scelte operate dei singoli Corsi laurea, i 12 CFU risultanti dal taglio suddetto.

La proposta ci sembra, sotto questo profilo, francamente inaccettabile.

Non si intende disconoscere l’importanza del diritto della navigazione, sia con riferimento alla navigazione marittima, sia con riferimento alla navigazione aerea e spaziale. Né si ignorano le vicende, purtroppo anche giudiziarie, che hanno indotto

---

<sup>4</sup> Sarebbe opportuno cogliere l’occasione della riforma per riflettere su questo nome dal sapore un po’ antiquato, e forse addirittura fuorviante, considerato che si tratta della disciplina che ha ad oggetto non solo i traffici commerciali, dunque quello che oggi si suole chiamare mercato, ma l’attività economica organizzata, dunque l’impresa, in tutte le sue forme e nella varietà dei suoi rapporti con il mercato, nel quale si immettono i beni o servizi da essa prodotti; per cui la denominazione più corretta dovrebbe essere quella di “diritto dell’impresa e del mercato”.

l'inserimento del ssd IUS 06 fra quelli che non possono mancare nell'offerta formativa di un corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

Ma da questo ad ammettere che il rafforzamento di detto ssd debba realizzarsi a discapito del diritto commerciale, sino a prevedere una condivisione del medesimo "monte" di crediti formativi, con conseguente libertà di scelta, in capo ai singoli corsi di laurea, circa il riparto degli stessi fra le due discipline, ci sembra che il passo sia davvero troppo lungo. Ed è un passo che, sinceramente, vorremmo che non fosse compiuto, anche perché esso probabilmente gioverebbe, ancora una volta, ad innescare la paventata concorrenza al ribasso fra corsi di LMG-01 dei singoli Dipartimenti.

In vero, il diritto commerciale è notoriamente percepito come una disciplina dura e complessa, più del diritto della navigazione che della prima potrebbe costituire un capitolo di "parte speciale", e l'abbassamento del livello complessivo di difficoltà del corso, con la parziale sostituzione di una materia difficile con una potenzialmente più facile, potrebbe avere un effetto distorsivo della competizione fra i corsi ed i relativi Dipartimenti, in virtù della fisiologica tendenza degli studenti a optare per le soluzioni più facili (*i.e.*: per i corsi dove è minore il peso specifico delle materie difficili).

In ogni caso, si tratterebbe di una scelta discutibile e non facilmente comprensibile dal punto di vista culturale; se essa poi fosse fondata su una presunta "vicinanza" - dal punto di vista della regolazione amministrativa - tra le due discipline ed i relativi ssd, bisognerebbe osservare che detta vicinanza è palesemente smentita dalla scelta, operata qualche anno fa su richiesta della comunità scientifica di riferimento, di inserire il diritto della navigazione nel settore concorsuale 12/E, e cioè in un settore, rilevante ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale e del reclutamento in genere dei docenti, diverso da quello del diritto commerciale (12/B), in cui pure era originariamente collocato. La circostanza che la comunità scientifica del diritto della navigazione abbia richiesto il menzionato "spostamento" ad altro settore concorsuale è significativa dell'attuale percezione dell'assenza di collegamenti culturali e di affinità metodologiche forti tra le due discipline; assenza che rende difficilmente giustificabile il loro avvicinamento, come vorrebbe la proposta che qui si critica, in un medesimo ambito disciplinare caratterizzante del corso di laurea in Giurisprudenza.

Ciò non toglie che possa ritenersi ragionevole che, nell'ambito di uno specifico corso di LMG-01, anche in ragione della sua collocazione territoriale (per esempio, in una città la cui economia gravita sul porto e sulle attività legate in genere alla navigazione) l'offerta formativa sia formulata in modo tale da consentire la formazione di laureati esperti nel settore in questione, anche attraverso la previsione di esami

ulteriori e complementari al diritto della navigazione, come il diritto dei trasporti, l'economia dei trasporti, l'economia marittima, il diritto del lavoro marittimo, ecc.

E' in ogni caso indispensabile, ancora una volta, che lo spazio lasciato all'autonomia e l'elaborazione di percorsi formativi adatti alle peculiarità locali, in sé suscettibili di valutazione positiva non vadano a scapito del conseguimento, da parte dello studente, di una formazione solida, certamente non meno solida di quella garantita dall'attuale assetto della LMG-01, nelle discipline fondamentali, fra le quali, per quanto sopra ripetutamente osservato, non può rientrare la disciplina che studia a trecentosessanta gradi l'attività economica organizzata in tutte le sue forme e manifestazioni. Questa è infatti, a nostro modo di vedere, una barriera insuperabile.

5. In conclusione: a) il taglio lineare dei CFU assegnati ai diversi ssd è la soluzione forse più facile, ma di certo non quella culturalmente più desiderabile; b) occorre partire dagli obiettivi formativi, da individuare sulla base di scelte culturali che tengano adeguatamente conto delle caratteristiche del mutato contesto economico-sociale; c) in ogni caso, il prospettato taglio lineare inciderebbe più che proporzionalmente sul ssd IUS 04, che invece necessita di essere valorizzato.

In termini più generali, ci sembra che la proposta esaminata sia ancora lontana dall'essere generalmente condivisa e condivisibile. Occorre uno sforzo ulteriore di riflessione e di elaborazione; occorre un ampio coinvolgimento nel dibattito delle associazioni scientifiche e degli ordini professionali interessati, ed occorre altresì che le comunità accademiche che si riconoscono nei diversi settori disciplinari e lo stesso regolatore si facciano guidare da una visione ampia, immune da preconcetti e del tutto indifferente ad eventuali pressioni lobbistiche. Solo così si potrà offrire ai nostri giovani un percorso di studi in Giurisprudenza che, senza perdere i pregi dell'assetto attuale, guadagni in termini di idoneità a formare laureati aperti alla comprensione della realtà che li circonda e pronti ad affrontare con sicurezza l'ingresso in contesti lavorativi sempre più sofisticati e complessi.

Roma, 30 novembre 2020

Il Consiglio direttivo

*Giuliana Scognamiglio (presidente)*

*Oreste Cagnasso, Marco Cian, Giorgio Marasà, Vincenzo Meli, Vittorio Santoro, Lorenzo Stanghellini, Francesco Vella, Ruggero Vigo*